

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 27.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel luglio 2000, l'odierno ricorrente aveva richiesto alla banca resistente l'apertura di una linea di credito revolving, per un importo massimo inizialmente fissato in £ 4.000.000, associata ad una carta di pagamento. Secondo quanto contrattualmente previsto, gli eventuali utilizzi - da rimborsare a mezzo di rate mensili di importo non inferiore a £ 200.000 - sarebbero stati remunerati al tasso nominale annuo del 16,20%; a copertura del rischio di insolvenza conseguente alla morte o inabilità e/o invalidità al lavoro del debitore, il ricorrente ha contestualmente aderito a una polizza assicurativa accessoria per un costo pari all'1,73% del rimborso minimo.



Il cliente ha immediatamente usufruito, in data 11/7/2000, di due finanziamenti per un importo complessivo di circa £ 3.850.000, erogati direttamente senza ricorso alla carta di pagamento; numerosi altri utilizzi sono poi seguiti nel corso degli anni.

A seguito dello smarrimento dello strumento di pagamento e del relativo contratto di emissione, nel maggio 2010 il titolare ha richiesto il rilascio di una nuova carta e copia della documentazione negoziale. Non avendo ottenuto riscontro, nel successivo mese di ottobre ha formalizzato l'istanza. Nell'occasione, oltre a lamentare il mancato rilascio del duplicato richiesto nel termine di 15 giorni, il reclamante ha denunciato la presunta duplicazione degli interessi applicati dalla resistente, in quanto calcolati sia sul fido concesso che sulle somme effettivamente utilizzate.

In risposta, la banca - con lettera del 17 novembre 2010 - ha trasmesso copia del contratto e delle condizioni generali relative alla linea di credito, "tecnicamente definita revolving", nonché rendiconto aggiornato del rapporto.

In merito al rilascio del duplicato della carta smarrita, la resistente ha precisato che la richiesta riguardava la carta associata ad altra linea di credito, non quella legata al rapporto fatto oggetto di contestazione. In ogni caso, il nuovo supporto magnetico era stato già inviato al domicilio del ricorrente a mezzo assicurata, ma restituito al mittente per compiuta giacenza.

Con riferimento ai rilievi sulla presunta duplicazione degli interessi, è stato obiettato che la remunerazione del prestito si conforma "alla normativa vigente e a quanto contrattualmente stabilito, applicando il tasso giornaliero (cioè il tasso annuo diviso per 365) sul capitale dovuto, che aumenterà in ragione degli utilizzi effettuati e diminuirà gradualmente con i pagamenti". In applicazione di tali modalità di computo, l'importo dovuto a saldo del rapporto, comprensivo "di capitale, spese, oneri, interessi ed assicurazione sul credito" è stato quantificato, alla data della nota, in € 3.011,05.

Il ricorrente, in data 21/1/2011, ha rinnovato le proprie contestazioni in merito al rapporto di credito, appuntandole specialmente sulla scarsa trasparenza adottata in fase contrattuale e precontrattuale dall'intermediario, con l'effetto dell' inconsapevolezza del prodotto acquistato dal cliente.

Viene invocata poi la vessatorietà e quindi nullità (ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo) della clausola che prevede la possibilità di variare unilateralmente i tassi di remunerazione del prestito, in quanto idonea a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Le variazioni dei tassi intervenute in corso di



rapporto (dall'iniziale TAEG del 17,45% al 23% circa) sarebbero, dunque, illegittime e i prelievi effettuati per maggiori interessi sarebbero indebiti.

Illegittima sarebbe la stessa modalità di calcolo degli interessi: il cliente insiste sulla contestazione già formulata nella precedente corrispondenza, lamentando che la banca avrebbe applicato il tasso di remunerazione sul fido concesso, anziché sulle somme effettivamente utilizzate, in violazione degli artt. 1813 e segg., c.c., nonché dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo. Né l'intermediario avrebbe applicato la dovuta equa riduzione del costo complessivo del credito, ai sensi dell'art. 125 TUB.

Quantificati in € 11.588,99 gli utilizzi complessivamente effettuati, gli interessi dovuti ammonterebbero, secondo il calcolo di parte attrice, a € 2.022,27, con un indebito ripetibile di € 3.016,49.

Di tanto è stata domandata, perciò, la restituzione, unitamente al risarcimento dei danni patrimoniali e non e al rimborso delle spese, diritti e onorari sopportati.

La banca resistente ha replicato in data 21 febbraio 2011.

Ha precisato che la remunerazione - secondo contratto, regolata con tasso variabile - è tempo per tempo calcolata con il "metodo dell'interesse semplice moltiplicando la quota capitale per il numero dei giorni di esposizione e per il tasso giornaliero determinato dividendo il TAN per il numero di giorni dell'anno civile"

Ha poi evidenziato che l'art. 125 TUB, pure richiamato ex adverso per accreditare la pretese alla riduzione del debito, è applicabile ai soli finanziamenti da rimborsare "con il pagamento di rate mensili, comprensive di capitale e interessi, a tasso fisso, secondo un piano di ammortamento predeterminato e per le quali è previsto un rimborso anticipato rispetto al termine temporale inizialmente previsto per il saldo". Pertanto, la norma non sarebbe applicabile alle ipotesi di "credito revolving". In ogni caso, il cliente ha il diritto di recedere dal rapporto in ogni momento, senza penalità alcuna e senza preavviso, con il versamento del debito residuo alla data della richiesta di estinzione.

In merito alle variazioni unilaterali del tasso, le stesse - disposte in forza di una specifica disposizione contrattuale - sono state debitamente comunicate nei sessanta giorni precedenti all'applicazione, con l'invio del rendiconto di periodo o con specifica comunicazione, fermo restando il diritto del cliente di recedere con applicazione delle condizioni precedentemente vigenti.

Eguale ingiustificate sarebbero le doglianze sulla pretesa mancanza di trasparenza, "perché il modulo contrattuale riporta in maniera esaustiva le condizioni di finanziamento

anche in merito al funzionamento revolving del credito ottenibile non solo tramite l'uso di una carta magnetizzata ma anche tramite richiesta di assegni o bonifici".

Il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro in data 18/4/2011.

Egli ha riproposto le domande e le contestazioni già formulate in sede di reclamo: in particolare, la scarsa trasparenza adottata dall'intermediario, la vessatorietà e nullità della clausola che consente di variare unilateralmente il tasso di interesse applicato al finanziamento (le variazioni, peraltro, non sarebbe state neanche preventivamente comunicate al cliente, privandolo così del potere di avvalersi del diritto di recesso); l'irregolarità nella modalità di calcolo degli interessi adottata dalla resistente, avendo la banca illegittimamente duplicato la remunerazione dovuta dal cliente, applicandola sia sul fido concesso che sugli importi effettivamente utilizzati.

Con altri documenti, è stato offerto in comunicazione un foglio informativo datato ottobre 2010.

In sede di controdeduzioni, la banca ha ribadito che il prodotto collocato presso il ricorrente "consisteva in una linea di credito revolving, intendendosi per tale una linea di fido utilizzabile anche mediante carta magnetizzata nominativa, avente durata indeterminata e tasso variabile". Ha poi anche precisato che il profilo caratterizzante dello strumento è costituito dalla progressiva ricostituzione del capitale spendibile, a fronte dei rimborsi tempo per tempo effettuati dal cliente. Tali specifiche connotazioni assume che siano chiaramente descritte nelle clausole del contratto a suo tempo sottoscritto dal ricorrente, alcune delle quali sottoposte, tra l'altro, a specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. D'altra parte, il titolare della linea di credito ha fatto ampio ricorso alle disponibilità garantitegli, con ben 41 utilizzi per un totale di € 13.742,24 provvedendo regolarmente ai dovuti rimborsi rateali.

Viene poi confutato l'affermazione circa la presunta "duplicazione degli interessi" come "assolutamente destituita di fondamento e non rispondente a verità": gli interessi, infatti, vengono calcolati esclusivamente sulle somme utilizzate dal cliente, tant'è che in mancanza di utilizzi, "la linea di credito non produce alcun costo ad alcun titolo e resta anzi totalmente gratuita". In particolare, secondo quanto espressamente precisato nel Foglio Informativo (a suo tempo non consegnato al cliente perché la stipula del contratto era stata antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di trasparenza), la remunerazione del prestito è determinata "mensilmente con il metodo dell'interesse semplice, moltiplicando la quota capitale per il numero di giorni di esposizione e per il

tasso giornaliero, il quale è determinato dividendo il TAN (Tasso Annuo Nominale) per il numero di giorni dell'anno civile. Gli interessi non vengono capitalizzati".

La resistente ha infine allegato che la contestata variabilità del tasso di interesse sarebbe elemento tipico e caratterizzante del "credito revolving", "prodotto peraltro emesso e gestito da tutto il sistema bancario con modalità ormai consolidate e sostanzialmente omogenee". Il cliente avrebbe quindi ricevuto informazione delle modifiche dei costi a mezzo degli estratti conto mensilmente inviati presso il suo domicilio, e -a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 24/2006- la "proposta di modifica unilaterale" gli è stata "veicolata con trenta giorni di anticipo rispetto all'effettiva applicazione, con avvertenza della facoltà di recedere entro 60 giorni con l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore".

Né avrebbe fondamento, prosegue la difesa dell'intermediario, il denunciato superamento dei tassi soglia antiusura. Anche a seguito delle modifiche, il tasso di interesse è sempre stato nei limiti di cui alla legge n. 108/1996. Il ricorso dunque sarebbe in toto infondato

Con nota inviata il successivo 9 agosto, il cliente ha ancora replicato alle affermazioni della banca.

DIRITTO

Non la domanda di ripetizione dell'indebito né quella di risarcimento del danno meritano accoglimento.

La prima, stante anche la mutevolezza ed equivocità nel prospettare la ragion d'essere, pare venir fondata anzitutto sulla circostanza dell'asseritamente indebito criterio di calcolo degli interessi applicati per la remunerazione del capitale progressivamente erogato al cliente.

Premessa l'evidenza *prima facie* dell'errore della parte nel produrre il computo liquidativo della sua pretesa di ripetizione -computo semplicemente svolto applicando il tasso d'interesse alla somma (s) dei periodici utilizzi (i) $[s \times i]$ senza così, per nulla, considerare l'elemento tempo (t) $[(s^t \times i) + (s^{t-1} \times i) + \dots]$ -, dev'essere comunque esclusa l'ipotesi, prospettata dalla parte promotrice del giudizio, secondo la quale gli interessi sarebbero stati calcolati sia sull'affidamento concesso che sugli importi degli utilizzi successivi; infatti, la rappresentazione contabile del rapporto lascia chiaramente intendere che la quota di remunerazione sia mese per mese computata separatamente e correlata al versamento

effettuato dal cliente, il quale riduce così alla quota residua l'effetto ulteriore di ripristinare la capacità del fido.

Nessun'altra indicazione è contenuta nel contratto sottoscritto, le relative disposizioni limitandosi a specificare che l'estratto conto mensile indichi, tra l'altro, gli interessi calcolati giorno per giorno e che ogni pagamento vada a ricostituire per il titolare, "relativamente alla quota capitale", la disponibilità inizialmente riconosciuta.

Più puntuale risulta il foglio informativo datato 1° maggio 2011, nel quale – oltre a chiarirsi le modalità di calcolo della remunerazione per gli utilizzi – si precisa che "la quota capitale viene calcolata sottraendo dal saldo d'inizio periodo, maggiorato degli eventuali utilizzi della linea di credito, i rimborsi effettuati nel mese di riferimento con imputazione dell'importo versato prima a spese ed interessi e poi a capitale".

Pertanto, il Collegio ritiene che l'assunto di parte attrice non sia veramente idoneo ad attentare alla corrispondenza a tale ultimo standard convenzionale della realtà del rapporto controverso.

Né sorte migliore dev'essere riservata alla pretesa del cliente di sostanzialmente ricusare il progressivo incremento dei tassi di remunerazione che si è avuto per l'esercizio nel (non breve) tempo (di durata della relazione finanziaria) del *jus variandi* accordato all'intermediario.

Già in linea di principio, infatti, il cliente manifesta ancora interesse concreto e attuale all'esecuzione del rapporto, tant'è che persino nella nota di replica finale egli adduce di essere "interessato a riottenere la carta di credito e a poterla utilizzare come faceva in passato - liberamente, con interessi bassi e con rate minime, inferiori a 150,00 euro".

Ora, poiché avverso l'esercizio asseritamente indebito del *jus variandi* è dato all'altra parte il diritto potestativo di recedere dal contratto, con naturale sequela di applicazione delle norme convenzionali anteriori, non si ritiene meritevole di tutela la posizione del contraente che manifesti interesse per l'esecuzione ulteriore del rapporto e al contempo invochi tutela al modo in cui soltanto il recedente avrebbe titolo di fare. Così è pure la giurisprudenza dell'Arbitro, che ha già opinato in tal senso a proposito dell'art. 118 TUB, esso pure "funzionale all'esercizio, in capo al cliente che non si determini ad accedere alla modifica proposta unilateralmente dall'intermediario, del diritto di recedere, e non anche del diritto di mantenere sine die le anteriori condizioni in assenza di ogni intendimento solutorio del rapporto" (v. decisione n. 1106/10).

Non varrebbe obiettare, ciò che peraltro è avvenuto in misura né univoca né tempestiva, che l'esercizio del *jus variandi* non risulta assistito da adeguata comunicazione previa

onde non sarebbe stata assicurata l'effettività della tutela del recedente. Invero, a tacer d'altro – a partire dalla consapevolezza acquisita *aliunde* della sopravvenienza di un interesse maggiorato e non senza aver dato conto del regolare pervenimento al cliente di altra corrispondenza non ritirata dal medesimo -, appare dirimente che pur di seguito alla conseguita informazione (formalmente non ulteriore rispetto alla consegna del foglio informativo avutasi nell'interlocuzione immediatamente preliminare al ricorso) il cliente - anche quando edotto della facoltà di recedere con applicazione delle condizioni previgenti - abbia costantemente omesso di rivelare l'interesse al recesso né abbia inteso dare conto, persino in costanza del procedimento di giustizia, di una sua volontà attuale in tal senso.

Né, in ultimo, appare dedotta in giudizio l'ipotetica carenza di giustificazione della causa di variazione dei tassi (testualmente addotta dall'intermediario quale generico "seguito dei cambiamenti verificatisi nel contesto economico e finanziario"), né l'ugualmente ipotizzabile inclusione delle spese per la polizza assicurativa a copertura del rischio di credito siccome computabile, almeno a far data dal 1° gennaio 2010, nel TEG ai fini della verifica del superamento dei tassi sogli antiusura (usurarietà a proposito della quale pare comunque obliterata, nella prospettiva del ricorrente, la considerazione del tempo della stipula dell'obbligazione, notoriamente discriminante in vece di quello della conseguente estinzione del credito altrui).

Di là della valutazione di validità ed efficacia degli atti convenzionali, che per le superiori considerazioni non può concludersi col conforto della pretesa restitutoria, neppure pare acquisita alcuna prova di comportamenti tenuti dall'intermediario (avuto riguardo anche alle generiche allegazioni in *parte qua*) che, osservati in fase sinanche anteriore alla conclusione del contratto, possano utilmente venir conosciuti dall'Arbitro *ratione temporis* e per i quali debba fondatamente formularsi un giudizio di illiceità per violazione di doveri d'azione o di protezione facenti capo all'intermediario medesimo.

Pertanto, nessuna delle pretese di pagamento è suscettibile di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2226 del 19 ottobre 2011

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI